



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 88 del 05/08/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2003, n. 1097

Procedure per il riconoscimento di idoneità degli stabilimenti CE di lavorazione, produzione e deposito di alimenti di origine animale.

L'Assessore alla Sanità, Dott. Salvatore Mazzaracchio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 4, confermata dal Dirigente dello stesso e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

La Legge 15 marzo 1997, n. 59 ha conferito "delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

Con il D.Lgs 112/98 e successive modifiche ed integrazioni, recante "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, 59" ed in particolare con l'art. 114, sono state conferite alle Regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelle esplicitamente mantenute dallo Stato.

Con il successivo DPCM 26 maggio 2000 recante "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, ai sensi del titolo IV, capo I del D.Lgs 112/98" sono state trasferite alle Regioni la maggior parte delle competenze in materia veterinaria.

Con La legge Regionale 30 novembre 2000 n. 21, si è stabilito il conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e sanità veterinaria.

Nell'ambito di tale processo sono state trasferite anche le competenze in materia di autorizzazione di taluni stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale e degli stabilimenti incaricati della raccolta e trasformazione di rifiuti di origine animale, di seguito elencate:

- (a) Autorizzazioni concernenti gli stabilimenti per la lavorazioni di prodotti a base di carne (decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 537);
- (b) Riconoscimento di macelli, laboratori di sezionamento e depositi di frigoriferi, di carni fresche (art.13 decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286);
- (c) Riconoscimento degli stabilimenti di produzione e di preparazione di carne e carni macinate (art. 8 decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998,n.309)
- (d) Riconoscimento dei macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di coniglio e di selvaggina allevata (art 14, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992 n.559);
- (e) Riconoscimento dei centri di lavorazione di carni di selvaggina uccisa a caccia (art 7, decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996,n. 607);
- (f) Riconoscimento di macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di pollame (art.7, decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495);

- (g) Riconoscimento di idoneità dei centri di depurazione e di spedizione dei molluschi bivalvi vivi (art 6, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530);
- (h) Riconoscimento di idoneità degli stabilimenti, mercati ittici, impianti collettivi per aste e navi officina dei prodotti della pesca (art 7, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531);
- (i) Riconoscimento di idoneità degli stabilimenti di ovoprodotti (art 5, decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65);
- (j) Riconoscimento degli stabilimenti di trattamento e trasformazione di latte e prodotti a base di latte (art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 n. 54).

I suddetti atti normativi prevedono il rilascio, da parte delle Regioni competenti, di atti autorizzativi a conclusione di procedure di riconoscimento di idoneità, a seconda delle diverse tipologie di stabilimento.

Tale conferimento di competenze autorizzative alla Regione rende necessario rimodulare le indicazioni procedurali fornite dal Ministero della Salute.

A tal fine occorre considerare che compete ai Servizi Veterinari delle Aziende USL l'effettuazione dell'istruttoria di riconoscimento, nonché delle successive attività di ispezione, vigilanza e sorveglianza durante la fase di esercizio, secondo quanto previsto dalle specifiche norme di riferimento.

Agli Assessorati Regionali viene richiesta, oltre ad una azione di indirizzo, coordinamento e armonizzazione delle attività dei servizi territoriali, anche l'esercizio di una attività di supervisione veterinaria di 2° livello delle attività produttive, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Le predette competenze Assessorili prevedono, tra l'altro, l'aggiornamento costante dell'anagrafe nazionale degli stabilimenti, la coincidente attribuzione del riconoscimento di idoneità a conclusione dell'iter istruttorio espletato dal servizio veterinario della ASL, l'effettuazione di sopralluoghi ispettivi a campione, con carattere di equità e trasparenza, secondo criteri ben definiti, eventualmente dando corso ad azioni di "audit" a livello dei servizi veterinari delle diverse USL, al fine di realizzare crescenti gradi di indirizzo, coordinamento e armonizzazione sul territorio regionale.

Rispetto a tale direttrice di crescente armonizzazione, al fine di una uniforme gestione delle istruttorie da parte dei servizi veterinari delle diverse Aziende USL, si è provveduto a definire specifiche "Procedure per il riconoscimento degli stabilimenti CE di lavorazione, produzione e deposito di alimenti di origine animale", così come riportate nell'Allegato unico A) che si sottopongono alla approvazione della Giunta Regionale.

Sezione Contabile:

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01

Il presente provvedimento di natura procedurale, non comporta variazione di spesa. Ai sensi dell'art.4, comma 1 della L.R. 4/5/99 n.17 così come modificato dall'art.13 comma 1 L.R. 13/12/99 n. 32, si attesta conseguentemente che la spesa correlata alla attuazione del presente atto è già compresa nei limiti del FSR ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e non produce oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.

Il Dirigente

Dott. Luciano Tarricone

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lettera f) della L.R. n.7/97;

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente Veterinario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare tutto quanto considerato in premessa che, qui richiamato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le "Procedure per il riconoscimento di idoneità degli stabilimenti CE di lavorazione, produzione e deposito di alimenti di origine animale", così come riportate nell'Allegato unico A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di demandare al Dirigente del Settore Sanità l'emanazione delle determinazioni dirigenziali di attribuzione del riconoscimento di idoneità, nonché i provvedimenti che dovessero rendersi necessari nei confronti degli stabilimenti già riconosciuti, quali volturazione della ragione sociale, presa d'atto per variazioni strutturali o per tipologia di stabilimento, sospensione del riconoscimento, revoca e quant'altro, secondo le procedure allegate al presente atto;
4. di costituire, con successivo provvedimento di Giunta Regionale, una apposita Commissione Tecnica per la verifica della regolarità delle istanze e degli atti presentati dai Titolari degli stabilimenti e per ogni altra valutazione ritenuta necessaria alla concessione del provvedimento di autorizzazione, stabilendo, sin d'ora, che detta Commissione possa effettuare sopralluoghi e verifiche a campione;
5. di revocare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 9259 del 12 dicembre 1997 "Riconoscimento dei centri e degli stabilimenti ai sensi dell'art.10 D.P.R. 54/97" in quanto superata dalle procedure autorizzative di cui all'Allegato unico A), innanzi richiamato;
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art.6, comma 1, L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr.Romano Donno Dott.Raffaele Fitto
REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO SANITA' E SERVIZI SOCIALI
SETTORE SANITA'
SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE - UFFICIO 4°

Allegato A

PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DI IDONEITA' DEGLI STABILIMENTI CE DI LAVORAZIONE, PRODUZIONE E DEPOSITO DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE.

Versione 1.0 (2003, Maggio)

INDICE

Art. 1 Stabilimenti

Art. 2 Procedure per il riconoscimento di idoneità

Art. 3 Procedura di cambio della ragione sociale di uno stabilimento già riconosciuto

Art. 4 Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive che non comportano variazioni dell'atto di riconoscimento

Art. 5 Comunicazione di sospensione temporanea o cessazione definitiva dell'attività

Art. 6 Procedura per la sospensione temporanea dell'attività

Art. 7 Procedura per la revoca del riconoscimento

Allegato E

(Tariffe Regionali per il rilascio di Atti di Riconoscimento di Idoneità e Diversi)

Appendice 1: Modelli di Domanda, di Parere e di Riconoscimento

Art. 1

Stabilimenti

1. Gli stabilimenti per i quali si disciplinano le procedure da seguire ai fini del riconoscimento di idoneità sono i seguenti:

a) macelli, laboratori di sezionamento e depositi di frigoriferi di carni fresche (art.13 D.Lgs.18 aprile 1994, n. 286)

b) stabilimenti di produzione e di preparazione di carne e carni macinate (art. 8 DPR 3 agosto 1998,n.309)

c) stabilimenti per la lavorazioni di prodotti a base di carne (D.Lgs.30 dicembre 1992. n. 537)

d) macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di coniglio e di selvaggina allevata (art 14, DPR 30 dicembre 1992 n.559)

e) centri di lavorazione di carni di selvaggina uccisa a caccia (art 7, DPR 17 ottobre 1996,n. 607)

f) macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di pollame (art.7, DPR 10 dicembre 1997, n. 495)

g) centri di depurazione e di spedizione dei molluschi bivalvi vivi; (art 6, D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 530)

h) mercati ittici, impianti collettivi per aste e navi officina dei prodotti della pesca (art 7, D.Lgs.30

dicembre 1992, n. 531)

i) stabilimenti di ovoprodotti (art 5, D.Lgs.4 febbraio 1993, n. 65)

j) stabilimenti di trattamento, trasformazione, raccolta e standardizzazione di latte e prodotti a base di latte (art.8, DPR 14 gennaio 1997, n.54)

Art. 2

Procedure per il riconoscimento di idoneità

1. Per ottenere il riconoscimento di idoneità il titolare dello stabilimento deve presentare a:

Regione Puglia - Assessorato Sanità e Servizi Sociali

Settore Sanità - Ufficio 4 Servizio Veterinario Regionale,

per il tramite dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, specifica domanda, conformemente ai modelli di riferimento (Mod. da A-2 ad A-11 allegati) corredata dalla documentazione di seguito prevista e di quant'altro meglio precisato nei suddetti schemi di richiesta:

(a) parere favorevole, redatto secondo il Mod. A-1, del Servizio di Medicina Veterinaria dell'Azienda USL competente per territorio, da rilasciarsi previo sopralluogo, in merito alla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico - sanitari e strutturali previsti dalle norme di riferimento e verifica di completezza e correttezza della documentazione presentata dalla Ditta interessata;

(b) certificazione relativa all'iscrizione della Ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente;

(c) planimetria dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi;

(d) relazione tecnico - descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera firmata da tecnico abilitato;

(e) certificato di agibilità e destinazione urbanistica;

(f) attestazione di dotazione di acqua potabile ai sensi del DPR 236/88 e successive modifiche verificata mediante esecuzione di analisi chimica e microbiologica delle acque utilizzate nell'impianto da parte di un laboratorio pubblico;

(g) documento rilasciato dal Sindaco o da altra Autorità competente attestante la presenza nell'impianto di un sistema di scarico delle acque reflue;

(h) dichiarazione relativa al rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera;

(i) una marca da bollo del valore di Euro10,32 o altro valore aggiornato;

(j) per gli stabilimenti di cui al D.Lgs 537/92, non aventi struttura e capacità di produzione industriale, dichiarazione del titolare del rispetto del limite di 7,5 tonnellate di prodotto finito alla settimana;

(k) per gli stabilimenti di cui al DPR 54/97 dichiarazione del titolare relativa alla quantità di latte (espressa in litri) annua lavorata;

(l) per gli stabilimenti di cui al D.Lgs 530/92, copia del protocollo operativo per l'effettuazione dei controlli analitici previsti all'art.5 - comma 3 del medesimo Decreto Legislativo con indicazione del laboratorio di analisi interno o esterno utilizzato e del responsabile dell'applicazione delle buone pratiche di lavorazione ai sensi dell'art.5 - comma 1

(m) ricevuta del versamento previsto dall'Allegato E) e successive eventuali modificazioni, recante "Tariffe Regionali per il rilascio di Atti di Riconoscimento e Diversi";

2. il versamento delle tariffe previste per il rilascio degli atti di riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

(a) a mezzo conto corrente postale mediante versamento sul conto n. 287706 intestato a "REGIONE

PUGLIA" indicando nella causale:

"Riconoscimento ai sensi (indicare norma di riferimento)"

(b) a mezzo bonifico bancario mediante versamento sul conto corrente di riferimento n. 40/41, ABI 1010 e CAB 04197, intestato a "TESORERIA REGIONE PUGLIA" indicando la causale:

"Riconoscimento ai sensi (indicare norma di riferimento)"

3. il Settore Sanità - Ufficio 4-Servizio Veterinario Regionale, acquisita copia della domanda e della documentazione relativa alla istanza di riconoscimento, corredata dal parere favorevole (Mod. A-1) espresso dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, verifica la regolarità degli atti ed attribuisce, con determinazione dirigenziale, il numero di riconoscimento allo stabilimento richiedente.

La suddetta Det. Dir. è notificata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente, che provvederà alla notifica del riconoscimento al titolare dello stabilimento.

4. Per le Ditte che presentano istanza di riconoscimento ai sensi delle seguenti norme:

(a) D.Lgs.30 dicembre 1992, n.531

(b) D.Lgs.30 dicembre 1992, n.537

(c) DPR 30 dicembre 1992, n.559

(d) D.Lgs.18 aprile 1994, n.286

(e) DPR 17 ottobre 1996, n.607

(f) DPR 10 dicembre 1997, n.495

(g) DPR 3 agosto 1998, n.309

(h) DPR 14 gennaio 1997, n.54

(i) D.Lgs.4 febbraio 1993, n. 65

(j) D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 530,

è prevista la possibilità di concedere un riconoscimento provvisorio nelle more dell'espletamento delle procedure di riconoscimento definitivo anche al fine di consentire che i previsti sopralluoghi siano effettuati con l'impianto in attività.

5. La richiesta di riconoscimento provvisorio viene presentata contestualmente alla domanda di riconoscimento definitivo utilizzando l'apposita istanza già predisposta in calce ai modelli (Mod da A-2 ad A-11), previa espressione di parere favorevole da parte del responsabile del Servizio Veterinario della Azienda USL competente (Mod. A-1).

Art. 3

Procedura di cambio della ragione sociale di uno stabilimento già riconosciuto

1. Qualora vengano apportate delle variazioni alla ragione sociale di una Ditta alla quale sia intestato un atto di riconoscimento di idoneità o qualora una nuova Ditta subentri nella conduzione dello stabilimento, la procedura per l'aggiornamento del relativo provvedimento è regolata da quanto disposto ai seguenti commi.

2. Il Responsabile dello stabilimento deve presentare al Settore Sanità, Servizio Veterinario Regionale - Ufficio 4, per il tramite della Azienda USL competente per territorio, una domanda, conformemente allo schema di riferimento riportato nel Mod. B-1, corredata dalla documentazione di seguito prevista:

(a) Parere favorevole espresso dal Servizio di Medicina Veterinaria dell'Azienda USL competente per territorio, circa il mantenimento, previa verifica e conferma, dei requisiti igienico-sanitari e strutturali

previsti dalla norma di riferimento, con contestuale accertamento circa la completezza e correttezza della documentazione presentata;

(b) Copia autenticata della documentazione notarile attestante il cambio di ragione sociale (rogito notarile di acquisto, contratto di affitto, atto di modifica della denominazione, etc);

(c) Certificato integrale relativo all'iscrizione della Ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente;

(d) Una marca da bollo del valore di Euro 10,32 o altro valore aggiornato;

(e) Ricevuta del versamento di Euro 103 o altro valore tariffario aggiornato, secondo quanto indicato nell'Allegato E) ed eventuali successive modificazioni dello stesso;

3. il versamento delle tariffe previste per il cambio della ragione sociale va effettuato esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

(a) a mezzo conto corrente postale mediante versamento sul conto n. 287706 intestato a "REGIONE PUGLIA" indicando nella causale:

"Riconoscimento ai sensi (indicare norma di riferimento)"

(b) a mezzo bonifico bancario mediante versamento sul conto corrente riferimento n. 40/41, ABI 1010 e CAB 04197, intestato a "TESORERIA REGIONE PUGLIA" indicando la causale:

"Riconoscimento ai sensi (indicare norma di riferimento)"

4. Successivamente alla formale comunicazione di richiesta di subentro trasmessa alla Azienda USL, e fin tanto che non sia concluso con atto formale il provvedimento di voltura, la Ditta subentrante potrà comunque utilizzare il riconoscimento di idoneità dello stabilimento salvo diversa indicazione motivata da parte dell'Azienda Sanitaria, della Regione o di altri organi competenti.

Art. 4

Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche

e/o produttive che non comportano variazioni dell'atto di riconoscimento

1. Tutte le modifiche strutturali, impiantistiche e della tipologia produttiva, apportate nel tempo agli stabilimenti e rilevanti sotto l'aspetto igienico sanitario, per il tramite dell'Azienda USL competente per territorio, vanno comunicate al Settore Sanità Ufficio 4 - Servizio Veterinario.

2. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente co. 1 e di quanto altro disciplinato dal presente articolo, determina l'applicazione delle disposizioni sospensive o di revoca di cui ai successivi Artt. 5,6 e 7, anche per autonoma determinazione del Dirigente del Settore Sanità, ove se ne manifesti l'esigenza. In via ordinaria si applicano le disposizioni e la procedura di cui ai commi successivi.

3. Il Responsabile dello stabilimento presenta al Servizio Veterinario della Azienda USL competente per territorio, una comunicazione relativa alle modifiche strutturali apportate, conformemente al Mod. C1 di riferimento, corredata dalla documentazione di seguito prevista:

(a) Parere favorevole espresso dal Servizio di Medicina Veterinaria dell'Azienda USL competente per territorio, circa il mantenimento, previa verifica in loco, dei requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dalla norma di riferimento, con contestuale accertamento circa la completezza e correttezza della documentazione presentata;

(b) planimetria aggiornata dello stabilimento, preferibilmente in scala 1:100, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi;

(c) Relazione tecnico descrittiva, aggiornata, degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in

atmosfera;

4. La Regione prende atto delle modifiche segnalate di cui al precedente comma 1.

Art. 5

Comunicazione di sospensione temporanea o cessazione definitiva dell'attività

1. Devono essere adeguatamente documentate presso il Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente, tutte le situazioni che comportano la sospensione temporanea o la cessazione definitiva dell'attività produttiva.

2. Al Veterinario Ufficiale, in ragione delle disposizioni e dei principi presenti nelle diverse normative di derivazione Comunitaria, in relazione ai problemi che si possono verificare negli stabilimenti sottoposti a controllo ufficiale, è attribuita la possibilità di disporre sia il rallentamento sia la sospensione temporanea dell'attività produttiva.

3. Provvedimenti più restrittivi potranno essere motivatamente adottati anche ai sensi di norme a carattere più generale quali la Legge 283/62 il DPR 327/80 e il D.Lgs 507/99.

Art. 6

Procedura per la sospensione temporanea dell'attività

1. Nel caso si renda necessario prevedere una sospensione temporanea dell'attività produttiva:

A) Qualora le carenze riscontrate richiedano, per essere rimosse, un tempo uguale o superiore ai 30 giorni:

(a) Il Servizio Veterinario della Azienda USL competente per territorio, prescrive al responsabile della Ditta, quali interventi devono essere messi in atto al fine di poter consentire la ripresa delle lavorazioni e comunica al Settore Sanità - Servizio Veterinario Regionale - Ufficio 4, la sospensione dell'attività.

(b) Il Settore Sanità adotta l'atto amministrativo di presa d'atto della sospensione dell'attività produttiva, e lo trasmette alla Azienda USL per la successiva notifica alla Ditta interessata.

(c) Alla scadenza dei termini prescritti, il Servizio Veterinario della USL effettua un sopralluogo al fine di verificare la rimozione delle carenze all'origine del provvedimento ed in caso favorevole propone al Settore Sanità la revoca del provvedimento di sospensione.

(d) Il Settore Sanità adotta l'atto di revoca della sospensione e lo trasmette all'Azienda USL per la successiva notifica alla Ditta interessata.

B) Qualora le carenze riscontrate possano essere rimosse in un tempo inferiore ai 30 giorni, l'Azienda USL effettuerà la sola comunicazione di sospensione di attività al Settore Sanità.

Art. 7

Procedura per la revoca del riconoscimento

1. Nel caso in cui vengano evidenziati a carico di uno stabilimento riconosciuto, problemi tali da non

consentire la prosecuzione dell'attività, oppure nel caso in cui il Responsabile dello stabilimento comunichi per motivi propri, la cessazione dell'attività, il Servizio Veterinario della Azienda USL competente per territorio adotta i provvedimenti necessari ad evitare il riutilizzo del bollo sanitario e/o del materiale (etichette ecc.) sul quale questo è riportato e comunica, motivandola, al Settore Sanità Ufficio 4 la proposta di revoca del riconoscimento.

2. Il Settore Sanità, adotta l'atto di revoca del riconoscimento e lo trasmette all'Azienda USL per la successiva notifica alla Ditta interessata.

Allegato E

(Tariffe Regionali per il rilascio di Atti di Riconoscimento di Idoneità e Diversi)

Le tariffe da versare in favore della Regione Puglia, al fine del rilascio degli atti amministrativi di riconoscimento e diversi, mediante determinazioni dirigenziali (Det. Dir.) sono le stesse previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 827 del 2 luglio 2002 pubblicata sul BURP n. 94 del 24 luglio 2002 in materia di tariffe da applicare al fine del rilascio dei decreti di riconoscimento previsti dalle norme indicate nell'allegato A del DPCM 26.5.2000" e dal DM 21.01.1999 pubblicato sulla G.U. 26.5.1999, n. 121:

A) Atti Singoli:

-
- Det. Dir. di riconoscimento CEE ai sensi del D.Lgs 286/94 Euro 1032
 - Det. Dir. di riconoscimento CEE ai sensi del DPR 495/97 Euro 1032
 - Det. Dir. di riconoscimento CEE ai sensi del DPR 559/92 Euro 1032
 - Det. Dir. di riconoscimento CEE ai sensi del DPR 607/99 Euro 1032
 - Det. Dir. di riconoscimento CEE ai sensi del DPR 309/98 Euro 1032
 - Det. Dir. di riconoscimento CEE ai sensi del D.Lgs 537/92:

(a) stabilimenti aventi struttura e capacità di produzione industriale Euro 1032

(b) stabilimenti NON aventi struttura e capacità di produzione industriale Euro 519

- Det. Dir. di riconoscimento CEE del DPR 531/92 Euro 519
- Det. Dir. di riconoscimento CEE ai sensi del D.Lgs 530/92, Euro 1032
- Det. di riconoscimento CEE ai sensi del D.Lgs 65/96, Euro 1032
- Det. Dir. di riconoscimento CEE ai sensi del DPR 54/97

tariffe per stabilimento:

- 1) entro 100 metri quadrati Euro 77
- 2) da 101 a 200 metri quadrati Euro 155
- 3) da 201 a 400 metri quadrati Euro 310
- 4) da 401 a 600 metri quadrati Euro 620
- 5) oltre 601 metri quadrati Euro 1032

B) Atti Plurimi, Integrativi e Diversi:

(a) Rilascio contemporaneo di due o più riconoscimenti e/o autorizzazioni e/o nulla osta, etc., per diverse attività ad una stessa Ditta, nell'ambito della stessa Det. Dir.:

50% delle tariffe previste per ogni tipologia,
fino a un massimo di Euro 1552

(b) Rilascio di una Det. Dir. per l'attivazione di una nuova attività ad un stesso stabilimento già riconosciuto:

50% della tariffa prevista per la corrispondente tipologia;

- (c) Rilascio di nulla osta per l'utilizzo di rifiuti di origine animale per scopi scientifici o per l'alimentazione di particolari categorie di animali ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 14 dicembre 1992, n.508 Euro 103
- (d) Volturazione della ragione sociale intestataria del riconoscimento in favore del subentrante Euro 103

Appendice 1: Modelli di Domanda, di Parere e di Riconoscimento